



ASSOCIAZIONE



STATUTO

Titolo I

Denominazione, sede, configurazione, durata, finalità

Art.1

È costituita un'associazione culturale denominata "UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI" con sede in Olgiate Comasco, via Lucini, presso l'edificio denominato Medioevo.

Art. 2

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3

L'Associazione (di seguito nominata Università) ha durata illimitata, può aderire a enti e organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie e istituire sedi secondarie o rappresentanze in località diverse da quella della propria sede sociale.

Art. 4

L'Università, che non ha fini di lucro, persegue la formazione culturale degli associati durante tutto l'arco della vita, ispirandosi al più ampio pluralismo e garantisce il rispetto di principi di trasparenza e di democraticità.

A titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- a. promuovere e gestire corsi specifici e altre attività culturali e didattiche, di informazione, ricerca e sperimentazione;
- b. favorire lo svolgimento di attività di utilità sociale, coinvolgenti anche non associati, con iniziative culturali e ricreative;
- c. facilitare lo scambio di memoria ed esperienze di vita fra le diverse generazioni degli associati;
- d. operare in collaborazione con enti culturali, istituzioni, scuole, organizzazioni sindacali e di rappresentanza della società civile per la realizzazione dei **fini** sociali;
- e. promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su tematiche varie; organizzare convegni su argomenti sociali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;
- f. organizzare laboratori di attività artistiche svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
- g. coordinare ed effettuare studi, ricerche e manifestazioni che, in Italia e all'estero, possano favorire la conoscenza di associazioni similari;
- h. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- i. svolgere qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5

L'Università fornisce i propri servizi a tutti gli/le associati/e in modo indifferenziato ed alle medesime condizioni, senza tutelare o promuovere interessi specifici di natura economica, politica, sindacale o di categoria.

Titolo II **Associati**

Art. 6

Possono far parte dell'Università tutte le persone di età superiore ai 18 anni, di cittadinanza italiana o con regolare permesso di soggiorno nel nostro paese.

L'associato/a è tenuto/a al versamento annuale della quota associativa a decorrere dal 1° agosto di ogni anno, può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio di Gestione mediante lettera raccomandata; può essere escluso/a qualora non versi la quota associativa, assuma comportamenti o compia atti incompatibili con le finalità statutarie dell'Università.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Nelle assemblee tutti gli/le associati/e hanno uguale diritto di voto.

Tutti gli/le associati/e hanno diritto di: intervenire alle assemblee esprimendo il proprio voto in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, eleggere ed essere eletti negli organi amministrativi, partecipare alle attività dell'Università, far parte di gruppi di studio e di lavoro.

Art. 7

Gli/le associati/e in nessun caso possono pretendere la restituzione delle quote associative o di contributi versati.

Le somme versate a titolo di quota associativa o contributo sono intrasmissibili e non possono essere rivalutate.

Titolo III

Risorse economiche - Fondo comune - Bilancio

Art. 8

L'Università trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi • istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli/le associati/e durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 9

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro 6 mesi viene redatto il rendiconto economico e finanziario, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'assemblea.

Art. 10

Gli eventuali residui di bilancio saranno destinati ad incrementare il fondo comune o fondi diversi che potranno essere istituiti dal Consiglio di Gestione in funzione delle esigenze connesse al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 11

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV Organi sociali

Art. 12

Sono organi dell'Università:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Gestione;
- il/la Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 13 - L'Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Università ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Università e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Gestione.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Università cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi decisi di volta in volta dal Consiglio di Gestione diretti a meglio diffondere tra gli/le associati/e l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
 2. elegge i/le componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del numero dei/delle suoi/sue componenti, che sono rieleggibili;
 3. elegge i/le componenti del Consiglio Sindacale e il/la Presidente del Collegio Sindacale;
 4. approva gli orientamenti generali e i programmi annuali delle attività sociali;
 5. fissa l'ammontare della quota associativa annuale;
 6. approva o modifica gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio di Gestione;
 7. ratifica il programma annuale dei corsi proposto dal Consiglio di Gestione;
 8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Università riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Gestione. Per l'elezione dei/delle componenti il Consiglio di Gestione si procederà con voto segreto.
- L'Assemblea ordinaria ha luogo due volte all'anno, di cui una per approvare il programma

annuale dei corsi e approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 degli/delle associati/e.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Università e negli altri casi ritenuti d'urgenza.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria e il rendiconto economico e finanziario saranno illustrati dai consiglieri in modo sintetico ai/alle associati/e che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di associati/e corrispondente almeno alla metà più uno dei voti esprimibili.

Può votare chi è in regola con il versamento della quota associativa.

In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle associati/e intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei/delle presenti o rappresentati/e, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Università e sulle modifiche dello statuto, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega dei tre quarti dei voti esprimibili e il voto favorevole dei tre quarti degli/delle associati/e presenti o rappresentati/e.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese, salvo per l'elezione dei/delle componenti il Consiglio di Gestione la cui votazione deve avvenire con scrutinio segreto come previsto dall'articolo 13 del presente statuto.

L'associato/a ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'associato/a può farsi rappresentare nell'assemblea da un/una solo/a associato/a, non consigliere, né membro del Collegio Sindacale, né dipendenti dell'Università, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

L'associato/a può rappresentare un/una solo/a associato/a assente.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti dell'Università.

Art. 15

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una associato/a eletto/a dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un/una segretario/a, che redige il verbale anche in forma riassuntiva, e, quando occorreranno, tre scrutatori.

Le deliberazioni vanno ricavate dal verbale sottoscritto dal/dalla Presidente dell'Assemblea e dal/dalla segretario/a; nel verbale devono essere riportate su richiesta degli associati/e le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni assunte dalle assemblee vengono depositate presso la sede sociale a disposizione degli/delle associati/e.

Art. 16 - Il Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione si compone di un numero dispari di consiglieri/e eletti/e

dall'Assemblea fra gli associati/e, e non potranno essere meno di 7 o più di 15.

Il Consiglio di Gestione resta in carica tre anni.

Il Consiglio di Gestione elegge tra i suoi membri il/la Presidente e due vice Presidenti.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal/dalla Presidente almeno 5 giorni prima della data prevista mediante lettera o avviso consegnato a mano, contenente gli argomenti da trattare, la data e il luogo di svolgimento. Può essere convocato anche da 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Gestione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e a titolo esemplificativo:

- a. decide l'esclusione motivata degli/delle associati/e, in applicazione dei criteri e modalità deliberati dall'Assemblea; per l'esclusione occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei/delle consiglieri/e presenti;
 - b. nomina il/la segretario/a-tesoriere, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università;
 - c. redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, i programmi annuali dei corsi e delle altre attività sociali;
 - d. propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale, le modifiche dello statuto, il testo degli eventuali regolamenti interni e delle loro modifiche;
 - e. assume e licenzia il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni, nonché definisce i rapporti professionali e di collaborazione a compenso;
 - f. nomina il/la Direttore dei corsi e i suoi eventuali assistenti definendone compiti e responsabilità;
 - g. nomina, eventualmente, un Comitato o un Coordinatore Scientifico definendone rispettivamente composizione e compiti;
 - h. nomina, eventualmente, un Comitato Esecutivo definendone composizione e compiti;
 - i. nomina eventuali gruppo di lavoro;
 - j. convoca l'Assemblea degli/delle associati/e;
 - k. fissa il contributo di iscrizione ai corsi, la durata dell'anno accademico, le modalità di frequenza e le sedi dei corsi;
- I. decide l'ammontare dei compensi da attribuire ad associati/e, ai/alle docenti o a terzi per specifici incarichi o prestazioni operative.

Il Consiglio di Gestione è presieduto dal/dalla Presidente o, in sua assenza, da un/una Vice Presidente o da un consigliere nominato/a di volta in volta dal Consiglio di Gestione.

Di ogni riunione del Consiglio di Gestione verrà redatto il verbale sull'apposito libro, a cura del/della segretario/a, sottoscritto dallo/a stesso e dal/dalla Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei/delle consiglieri/e e le deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei/delle votanti; in caso di parità nelle votazioni la proposta è respinta.

Il/la Direttore dei corsi, il Coordinatore o delegato del Comitato scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Gestione vengono depositate presso la sede sociale a disposizione dei/delle consiglieri e degli/delle associati/e.

Ad. 17

In caso di dimissioni o morte dei consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio di Gestione provvede alla loro sostituzione a partire dal primo nominativo dei non eletti componenti il Consiglio di Gestione.

I consiglieri così nominati dal Consiglio scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti, quelli rimasti devono convocare

l'Assemblea degli/delle associati/e perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio di gestione.

Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Gestione, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza nei modi previsti dagli articoli precedenti e nel frattempo il Consiglio uscente potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il/la Presidente

Il/la Presidente viene eletto/a dal Consiglio di Gestione fra i consiglieri e ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio, convoca e preside le riunioni del Consiglio di Gestione, è responsabile dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Gestione e dall'Assemblea, risponde davanti a quest'ultima degli atti compiuti in nome dell'Università, stipula contratti che impegnano l'Università e firma la corrispondenza che impegna l'Università.

In caso di sua assenza il/la Presidente è sostituito/a da un/una Vice Presidente, su sua delega o, in mancanza di questa, con decisione del Consiglio di Gestione.

Il/la Presidente può delegare in casi particolari o in modo permanente, previa ratifica del Consiglio di Gestione, parte delle proprie funzioni a un/una Vice Presidente, a consiglieri o a dipendenti dell'Università.

Art. 19 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni e ha i seguenti compiti:

- esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- esamina i rendiconti economici e finanziari e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;
predispone una relazione annuale sugli aspetti contabili e finanziari in occasione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 20

I membri del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

Ogni associato/a può segnalare al Collegio Sindacale i fatti attinenti all'Università che ritiene censurabili.

Art. 21 - Arbitrato

Le controversie tra associati e tra questi e l'Università sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, entro otto giorni, con funzione di presidente, nominato di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro è demandata al Presidente del Tribunale di Como.

L'arbitrato avrà sede in Olgiate Comasco ed il Collegio deciderà secondo equità ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Università l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche fra i non associati/e, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Università e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.